



412/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Massimiliano Pozzi con delega orale degli Av-
vocati Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano
per il ricorrente; il Tenente Colonnello Roberto
Sulli per il Ministero della Difesa.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80009 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. Xx (C.F.

OMISSIS) residente in OMISSIS (OMISSIS-) nella OMISSIS, ai fini del
presente atto elettivamente domi-

ciliato presso lo studio professionale degli avv.ti

Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S) del Foro di Palermo, Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D) del Foro di Palermo, Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R) del Foro di Palermo, con ivi studio sito in Palermo, nella via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, con indicazione per le comunicazioni inerenti al presente procedimento dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, PEC cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it, o al seguente numero di fax 091/7794561;

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;

il Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare E Della Leva, in persona del Ministro p.t. con sede legale in Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma;

il Comando Generale Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via di Centocelle, 301 - 00175 Roma;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto:

- in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla "riliquidazione del trattamento di quiescenza attualmente in carico all'Istituto Previdenziale - e per quanto di competenza degli altri destinatari del ricorso - con valorizzazione di tutti i contributi versati dal 1.1.2012 (quota C) sino all'ultimo giorno di servizio effettivo, comprendendo inoltre l'ulteriore periodo trascorso in ausiliaria (2013-2018) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1864 Codice Ordinamento Militare, a modifica di quanto previsto dalla circolare M_D A934676 REG2022 0036294 14.04.2022 Previmil, la quale ha escluso i possessori di pensioni calcolate con il sistema retributivo pro rata che abbiano superato al 31.12.2011, l'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'art. 54 c. 7 DPR n. 1092/73;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori".

Parte attrice ha rappresentato che:

- si è arruolato nell'A.M. il 01.10.1976 ed ha terminato il servizio permanente in data 15.07.2013

con il grado di Primo Maresciallo Luogotenente;

- successivamente, dal 15 luglio 2013, è transitato in ausiliaria per anni cinque sino al 15/07/2018, in possesso di uno dei requisiti utili ad accedervi, ai sensi dell'art. 2229 e 2230 Codice Ordinamento Militare, con il grado di Primo Maresciallo Luogotenente;

- al termine dei cinque anni di servizio in ausiliaria il sig. Xx è stato congedato in modo assoluto, transitando nella riserva;

- a seguito dell'emissione del relativo decreto da parte dell'Amministrazione datoriale (n. 345/3/AM) e della successiva domanda di pensionamento, a parte ricorrente è stato corrisposto regolare trattamento pensionistico provvisorio n. 16206901 calcolato con il sistema retributivo;

- durante il suo periodo trascorso in ausiliaria, l'odierno scrivente ha versato ai fini pensionistici, come previsto dalla normativa in vigore, la quota di contributi spettanti al miliare pari all'8,80%, essendo di competenza del Ministero della Difesa il restante versamento pari al 24,20%, avendo il ricorrente diritto alla riliquidazione del trattamento proprio alla luce dell'ausiliaria svolta;

- l'attuale ricorrente ha versato contributi

previdenziali sul cedolino pensione, maturando il diritto al ricalcolo della pensione;

- in data 14/04/2022, la Direzione Generale per la Previdenza militare e della Leva (Ministero della Difesa) - dopo aver ritenuto in prima istanza ammissibile la riliquidazione del trattamento di quiescenza con circolare M_D GPREV REG2021 del 4 agosto 2021 - ha limitato la rideterminazione del trattamento - ai sensi dell'art. 1864 C.O.M - ai soli pensionati andati in pensione con il sistema retributivo, con periodo di servizio maturato dopo il 1.1.2012 (quota C), senza aver raggiunto la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'articolo 54, comma 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

- il ricorrente, ha maturato un periodo di servizio rientrante nella quota C, ha superato la percentuale dell'80%, ma ritiene illegittima la preclusione di riliquidazione del trattamento pensionistico effettuata dal Ministero della Difesa per chi avesse raggiunto la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'articolo 54, comma 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

- ha trasmesso istanza di rideterminazione della

pensione al termine del periodo in ausiliaria ex art. 1864 C.o.m., la quale non è stata accolta;

- in data 22 febbraio 2023, parte ricorrente, ha trasmesso istanza di ricalcolo pensione ex art. 1864 COM, per il periodo trascorso nella categoria ausiliaria, all'INPS Centrale, all'INPS di Roma Tuscolano (territorialmente competente), Ministero della Difesa (Previmil), Comando Generale Aeronautica Militare e Centro logistico Aeronautica Militare;

- con nota datata 3 marzo 2023, il Ministero della Difesa - Previmil ha riscontrato la predetta istanza, rigettandola. In particolare, Il Ministero ha sostenuto che il Primo Maresciallo Xx aveva raggiunto l'aliquota di rendimento dell'80% in possesso del sistema retributivo pro rata, avendo beneficiato del ricalcolo previsto dall'art. 1871 Codice Ordinamento Militare;

- con pec del 17 marzo 2023, l'Inps Roma Tuscolano ha sostenuto di ricoprire il ruolo di ordinatore secondario di spesa, in grado di liquidare provvedimenti pensionistici emessi dall'Amministrazione datoriale, invitando a destinare le richieste previdenziale al Ministero della Difesa.

Nel merito ha dedotto:

- il diritto alla riliquidazione del trattamento

pensionistico per il collocamento in ausiliaria comprensivo del periodo di quota C. Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza e della Leva con la circolare nr. 0036294, avente ad oggetto "Rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo. Modalità applicative dell'articolo 1864 del d. lgs. 66/2010", ha subordinato, inspiegabilmente, al mancato raggiungimento dell'80% dell'anzianità contributiva, la possibilità di ottenere i benefici di cui all'art. 1864 C.o.m., cioè la rivalutazione dell'assegno per il servizio prestato in ausiliaria;

- l'eccesso di potere per manifesta contraddittorietà dell'Amministrazione, in quanto già nel 2014, l'Amministrazione aveva confermato il diritto alla riliquidazione a chi avesse maturato l'aliquota dell'80%.

2. Il Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare E Della Leva si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- il legislatore è intervenuto con la legge di stabilità per il 2015, novellando l'art. 24

comma 2, del D.L. n. 201/2011, aggiungendo il seguente periodo " in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa" (art 1, comma 707, legge n. 190/2014). Tale ultima disposizione rende irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva, come per il ricorrente, atteso che in tal caso gli stessi non possono conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento;

- tuttavia, per coloro che al 31.12.2011 erano

in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%) i periodi maturati dal 1 gennaio 2012 ricevono già una valorizzazione ai fini pensionistici (art. 1871 comma 2 del D.lgs. n. 66/2010 COM) e in particolare per quanto concerne la quota di pensione maturata con il sistema contributivo (quota "C"), il beneficio conseguente alla permanenza in Ausiliaria si concretizza nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione, dei contributi già accantonati (art. 1864 C.O.M.). Prova di ciò è il fatto che la pensione ordinaria corrisposta all'interessato al momento del collocamento in congedo assoluto è superiore a quella percepita all'atto del passaggio in Ausiliaria;

- è corretto riconoscere il diritto del sig. XX alla quota contributiva per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.2012, ma soltanto sino all'entrata in vigore della novella recata dalla legge n.190/2014, poiché a partire da tale ultima data al pensionato può essere riconosciuto solo il trattamento meno favorevole tra quello risultante dall'applicazione delle norme

vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n.201/2011 e quello risultante dall'applicazione della quota contributiva pro-rata;

- la circolare della Direzione generale M_D A934676 0036294 di protocollo datato 14.4.2022, avvalora che la novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento, poiché le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile. Con particolare riferimento alla valorizzazione del montante contributivo accantonato durante la permanenza in ausiliaria, la predetta circolare ha chiarito che la stessa va riconosciuta, oltre che ai soggetti immessi nel sistema di calcolo interamente "contributivo" (articolo 1, comma 12, della Legge n. 335/1995), anche nei confronti di quei soggetti che, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 24, comma, 2 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, sono titolari di una pensione calcolata con il sistema contributi-

vo "pro rata", quindi, con la pensione comprensiva della quota contributiva (c.d. quota "C"), sempreché "non abbiano raggiunto al 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'articolo 54, comma 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092";

- nel caso di specie, il Sig. XX ha conseguito un incremento annuo di importo pari a € 4.064,04 euro per il passaggio dall'Ausiliaria alla Riserva, incremento spettante a vita. L'assoggettamento contributivo a cui il ricorrente è stato sottoposto durante il periodo di ausiliaria, ai sensi dell'art. 1874 del C.O.M., si è tradotto negli inequivocabili vantaggi propri del sistema retributivo, assicurando al medesimo un incremento a vita del proprio trattamento pensionistico nei termini anzidetti;

concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1. Il gravame in esame verte sulla valorizzazione dei contributi previdenziali versati durante il periodo di permanenza in Ausiliaria in sede di riliquidazione del trattamento di pensione.

Per un corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre preliminarmente precisare che il ricorrente, è stato collocato in pensione liquidato con il "sistema misto 2012", alla stregua del quale si applica il sistema retributivo in relazione alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 (art. 24 d.l. n. 201/2011, convertito con l. 214/2011).

Giova richiamare la normativa di settore.

Prima della riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n.214/2011 (cd. riforma Fornero), le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo (ex art.1, comma 13, l. 335/1995). Il rendimento pensionistico era determinato dalla sommatoria delle cd. quote A e B di pensione (art.13, d.lgs. n.503/1992) da calcolare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, raggiungibile ordinariamente in corrispondenza dei 40 anni di an-

zianità contributiva (art.54, dpr n.1092/1973).

Con la c.d. riforma Fornero, è stato introdotto il sistema contributivo pro-rata per tutti i lavoratori al fine di contenere la spesa previdenziale. Per effetto di tale disposizione, le pensioni liquidate dal 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote:

(i) quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per una aliquota corrispondente alla anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992;

(ii) quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;

(iii) quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011.

Da tale disposizione, tuttavia, è conseguito un effetto del tutto opposto a quello voluto, con riferimento alla posizione di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel sistema interamente retributivo e che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di un'anzianità con-

tributiva pari o superiori a 40 anni: tali pensionati, infatti, per effetto della riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.

Al fine di correggere il paradosso ingenerato dall'applicazione indiscriminata del sistema contributivo, il legislatore è intervenuto con la legge di stabilità per il 2015, novellando l'art. 24 comma 2, d.l. 201/2011 e aggiungendo, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corrispondenza della prestazione stessa." (art.1, comma 707, legge n.190/2014). Il successivo comma 708 ha

poi precisato che tale limite "si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data."

Il legislatore ha, dunque, introdotto, a decorrere dal 1.1.2015, un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri ante riforma e post riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.

Pertanto, secondo la giurisprudenza: "appare corretto prevedere che, nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo, non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.1092/1973. Infatti, la novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Pertanto, poiché le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile, nessun vantaggio può derivare al ricorrente dalla disciplina recata dall'art.24, comma 2, del d.l. n.201/2011, come in-

tegrata dall'art.1, comma 707, della legge n.190/2014. Tale ultima disposizione rende irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva atteso che in tal caso gli stessi non possono conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento (cfr. sent. Corte dei Conti, Sez.Terza d'Appello, n. 172/2022)" (sez. Emilia Romagna, 24.4.2023 n. 33 e 34; sez. Emilia-Romagna, 26.4.2023 n. 36, 37 e 38).

Non sussiste, poi, la lamentata disparità di trattamento in quanto il ricorrente, come osservato dal Ministero, percepisce una pensione più favorevole, a parità di anni di servizio prestati, rispetto a colui che si è trovato in congedo il 31/12/2011, riuscendo a valorizzare nella c.d. quota "C" i contributi versati dal 01/01/2012 al momento del congedo assoluto anche se ha già raggiunto il massimo della pensione nel sistema retributivo. Ciò, ovviamente, sino all'entrata in vigore della novella recata dalla legge n.190/2014, poiché a partire da tale ultima data al pensionato può essere riconosciuto solo il trattamento meno favorevole tra

quello risultante dall'applicazione delle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n.201/2011 e quello risultante dall'applicazione della quota contributiva prorata.

Inoltre, per coloro che, come il ricorrente, al 31.12.2011 erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%) i periodi maturati dal 1° gennaio 2012 ricevono già una valorizzazione ai fini pensionistici (art. 1871 comma 2 del D. Lgs. 66/2010 COM) e in particolare per quanto concerne la quota "C", il beneficio conseguente alla permanenza in Ausiliaria si concretizza nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione dei contributi già accantonati (art. 1864 C.O.M.).

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

2. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Rigetta il ricorso. Spese di lite compensate. Nul-

la per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
20 maggio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.08.2024 15:19:37
GMT+01:00